



REPUBBLICA ITALIANA

127/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Natale Longo	Consigliere
Donatella Scandurra	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. **61413** del registro di segreteria, proposto da

OMISSIS, vedova Omissis (c.f. *OMISSIS*) nata a *Omissis* il giorno *omissis* e residente in *Omissis*, rappresentata e difesa dall'avv. Zaccara Nina Alessandra (c.f. ZCCNLS72P64L049J, pec: ninaalessandrazaccara@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio della stessa, alla via Scribonio Curione n. 38, in virtù di mandato in calce all'atto di impugnazione

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Direzione

dei Servizi del Tesoro (c.f.: 80415740580), in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Maria Piscopo, dirigente di 2^a fascia e dal dott. Piergiorgio Bovenzi, funzionario del ruolo unico delle aree funzionali del Ministero ed elettivamente domiciliati presso la sede della Direzione dei Servizi del Tesoro, sita in Roma, alla via XX settembre n. 97 (pec: dcst.dag@pec.mef.gov.it), in virtù di mandato in calce all'atto di costituzione

avverso

la sentenza n. 42/2023 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, depositata in data 24 gennaio 2023;

VISTI l'atto d'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 3 luglio 2025, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Serena Scippa, il relatore cons. Stefania Petrucci, l'avv. Pendibene Raffaele, in sostituzione dell'avv. Zaccara Nina Alessandra, per la parte appellante e la dott.ssa Marianna Pacelli, per il Ministero dell'Economia e delle finanze, parte appellata.

Svolgimento del processo

Con atto pervenuto in segreteria il 15 marzo 2024, *Omissis*, vedova di *Omissis*, titolare di pensione di reversibilità quale orfano maggiorenne inabile a proficuo lavoro di *Omissis*, deportato dai tedeschi in campo di sterminio da Roma il 5 marzo 1944, ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale veniva rigettato il ricorso volto a determinare la decorrenza del predetto trattamento pensionistico di reversibilità dalla data del 31 maggio 2000, o in

subordine dal 19 maggio 2004.

L'appellante ha premesso che al coniuge spettava il trattamento di reversibilità della pensione del proprio padre, con decorrenza dal 31 maggio 2000, come statuito dalla sentenza n. 100/2016 della Sezione Giurisdizionale Lazio, confermata in sede di gravame, dalla Seconda Sezione Giurisdizionale centrale di appello, con sentenza n. 54/2020.

Il coniuge risultava, inoltre, riconosciuto inabile a proficuo lavoro, con sentenza della medesima Sezione Lazio n. 705/2011, anch'essa confermata in sede di gravame, dalla Seconda Sezione Giurisdizionale centrale di appello, con pronuncia n. 414/2017.

Lamenta, tuttavia, l'appellante che il Ministero dell'Economia e delle finanze determinava, con provvedimento n. 469/2018, la decorrenza del trattamento pensionistico in questione soltanto dal 7 luglio 2009.

Con il primo motivo di doglianza, la parte appellante si duole per la violazione dell'articolo 45 del d.P.R. n. 905/1978 e dell'articolo 2909 c.c., nonché per omessa o apparente motivazione della sentenza impugnata.

Eccepisce, in particolare, l'appellante che la situazione di inabilità sarebbe stata riconosciuta dalla visita medica del Consolato d'Italia a Tel Aviv, come affermato anche dalle sentenze già intervenute e che la commissione medica di verifica di Roma non avrebbe mai sottoposto a visita *Omissis*.

Secondo l'appellante, il Giudice territoriale sarebbe incorso nella

violazione dell'art. 2909 c.c. poiché risulterebbe oramai accertato, con sentenza passata in giudicato, che *Omissis* era inabile a proficuo lavoro.

Inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza gravata, la determinazione dell'amministrazione n. 469/2018 risulterebbe espressamente impugnata.

Con il secondo motivo di gravame, proposto in via subordinata, la parte appellante insiste per la violazione dell'articolo 45 del d.P.R. n. 915/1978 e degli articoli 165 e 166 c.g.c., nonché per omessa o apparente motivazione, per non aver il Giudice di primo grado, pur in presenza di apposita articolata richiesta della ricorrente, disposto un'apposita consulenza tecnica di ufficio volta a verificare lo stato di inabilità *dell'Omissis*.

In conclusione, l'appellante chiede l'annullamento dell'impugnata sentenza, in accoglimento del gravame, con vittoria di onorari e spese di giudizio, ovvero, in via subordinata, la rimessione degli atti al Giudice di primo grado.

Con memoria depositata in data 6 giugno 2025, si è costituito il Ministero dell'Economia e delle finanze che, dopo aver riassunto la vicenda, ha, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità del gravame in quanto incentrato sulla decorrenza del trattamento pensionistico che costituirebbe "*questione di fatto precipuamente trattata in primo grado*".

Nel merito, il Dicastero appellato ha sottolineato che la visita

medica del Consolato d'Italia presso Tel Aviv (del 07.01.2007), afferisce alla posizione del *de cuius* quale orfano di perseguitato politico ai fini dell'assegno di benemerenza e non alla posizione quale orfano di guerra ai fini della pensione.

Aggiunge il Ministero dell'economia e delle finanze che la Commissione medica di verifica di Roma, riconosceva Astrologo Mario inabile a qualsiasi proficuo lavoro, a decorrere dal 2009, sulla base delle risultanze della visita in ambasciata.

Secondo la prospettazione del Ministero appellato, non sarebbero corrette le conclusioni dell'appellante volte a *“ritenere che la sentenza 100/2016 avesse stabilito de plano la decorrenza dell'inabilità dal 2000”* poiché essa si limiterebbe a *“stabilire la validità dell'istanza del 2000, e dunque la decorrenza del trattamento pensionistico a quella data, solo nell'eventualità che ad essa corrispondesse l'accertamento dell'inabilità (cosa non accaduta nel caso di specie in quanto l'inabilità è stata accertata come decorrente dal 2009)”* in quanto *“nel precedente giudizio, si discorreva solo della decorrenza e non anche dell'inabilità”*.

Parimenti infondata, sarebbe, per il Ministero, la retrodatazione del trattamento di reversibilità al 2004, trattandosi di benefici diversi e con diversi fini posto che le ulteriori sentenze citate dall'appellante (n. 705/2011 della Sezione Lazio e n. 414/2017 della Seconda Sezione di Appello), atterrebbero alla reversibilità dell'assegno vitalizio di benemerenza, non potendo reputarsi identici i benefici della pensione di guerra e della benemerenza. Al riguardo, la diversità dei

trattamenti in discorso comporterebbe la non sovrapponibilità del giudizio medico sull'inabilità, con conseguente esclusione della violazione dell'articolo 2909 c.c., non potendo ravvisarsi alcun giudicato esterno che presuppone un rapporto di pregiudizialità non ravvisabile nel diritto alla benemerenzza.

In ogni caso, secondo il Ministero, la sentenza gravata risulterebbe ampiamente motivata.

In conclusione, il Ministero dell'Economia e delle finanze chiede, in via pregiudiziale, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello e, in via subordinata, di rigettare l'atto di appello per manifesta infondatezza delle pretese avanzate.

All'udienza del 3 luglio 2025, le parti presenti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

La causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio deve valutare l'ammissibilità dell'atto di appello, alla luce dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui *“nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni”*.

Rammenta il Collegio che le Sezioni Riunite di questa Corte dei conti, con sentenza n. 10/QM/2000 afferente all'analoga normativa dettata dall'art. 1, comma 5, del decreto legge n. 453/1993, convertito,

con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, hanno chiarito che: la distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto va condotta lungo le seguenti direttrici: a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta; b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche; c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente; d) le questioni medico legali relative alla dipendenza, classifica o all'aggravamento d'infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto, per cui possono essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti indicati sub lettera c).

Reputa il Collegio che i motivi di gravame sollevati dalla parte appellante, pur richiamando la violazione di disposizioni normative, si risolvano nella richiesta di un riesame di una questione di fatto afferente alla mera decorrenza del trattamento pensionistico.

Al riguardo, la giurisprudenza contabile di appello ha qualificato, tra le questioni "di fatto", anche quelle che ne presentano *"intrinseca natura"*, come l'accertamento *"dell'abilità/inabilità a qualsiasi attività lavorativa e a proficuo lavoro, congiuntamente alla data cui far risalire*

l'inabilità medesima, e dell'idoneità/inidoneità al servizio", demandate a specifici organi medico-legali, aspetti che sono preclusi all'indagine conoscitiva del Giudice d'appello (Sez. III App., sent. n. 145/2024).

Come chiarito, infatti, dalla su richiamata pronuncia del supremo Organo di nomofilachia, l'espressione "costituiscono questioni di fatto" rende evidente la volontà del legislatore di non dare ingresso all'appello per questioni medico-legali (SSRR, sent n. 10/QM/2000).

Osserva, peraltro, il Collegio che, nella fattispecie all'odierno esame, lo stato di inabilità a proficuo lavoro risulta, effettivamente accertato dall'amministrazione soltanto dalla data del 7 luglio 2009, secondo il parere espresso dalla Commissione medica di verifica di Roma in data 19 novembre 2009, organo medico-legale qualificato, con conseguente accertamento di fatto il cui riesame risulta precluso in sede di gravame.

Il Collegio non reputa, quindi, ravvisabile il vizio di omessa o apparente motivazione, pure lamentato dall'appellante con il secondo motivo di doglianza, potendo questo essere fatto valere soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale da cui questo Organo Giudicante non intende discostarsi, la motivazione apparente, equiparabile al difetto assoluto di motivazione, ricorre allorché, *"dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione adottata dal giudice è tale da non consentire di comprendere*

le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato" (cfr. Cass. n. 4448/2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo, logico e consequenziale a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. n. 25702/2020, Corte conti, Sez. III App., sent. n. 310/2022).

Il vizio di motivazione su questioni di fatto integra una violazione di legge soltanto quando si traduca nella mancanza della motivazione, da intendersi quale radicale assenza della stessa, ovvero si estrinsechi in argomentazioni non idonee a rivelare la *ratio decidendi* (motivazione apparente), o fra loro logicamente inconciliabili o, comunque, perplesse e obiettivamente incomprensibili (Sez. II App., sent. n. 192/2024 e n. 309/2022; Sez. App. Sicilia, n. 42/2023).

Dall'esame della sentenza di primo grado emerge, invece, chiaramente il ragionamento logico-giuridico seguito dal Giudice territoriale per la formazione del proprio convincimento avendo evidenziato che la determinazione n. 469/2018, emessa in esecuzione della pronuncia della Sezione Giurisdizionale Lazio n. 100/2016, confermata in appello con sentenza n. 54/2020, ha riconosciuto al dante causa il trattamento di reversibilità, con decorrenza dal 7 luglio 2009, per inabilità a proficuo lavoro *"non essendoci i presupposti per una diversa decorrenza, sulla base del parere medico reso nel 2009"* e che *"il richiamo ai giudizi volti all'ottenimento di altri benefici quali l'assegno di*

benemerenzza nel tentativo di sostenere una diversa data di decorrenza del trattamento pensionistico attribuito al sg. Omissis non travolgono né pregiudicano le determinazioni della P.A. che appaiono sufficientemente ponderate e giustificate dalla documentazione amministrativa e sanitaria, a suo tempo posta a loro fondamento, vagliata positivamente anche in sede giudiziale".

Pertanto, in conclusione, il Collegio, rileva l'inammissibilità dell'atto di appello proposto da *Omissis*, vedova *Omissis*.

Le spese possono essere compensate, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione della natura in rito della presente decisione.

Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, sul giudizio iscritto al n. **61413** del ruolo generale, dichiara l'inammissibilità dell'atto di appello promosso da **OMISSIS, vedova Omissis**.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 3 luglio 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Stefania Petrucci

F.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 05/08/2025

PER IL DIRIGENTE

Il Funzionario Preposto

F.to Maria Vittoria ZOTTA